**La teoria della rappresentanza degli enti collettivi nel medioevo**

1. **Nella cultura latina classica (un concetto sconosciuto)**

Il termine ‘repraesentatio-reprasentare’ ricorre molto frequentemente nella testualità latina, ma senza indicare mai lo ‘stare al posto di qualcuno’ o il ‘sostituire un altro’ (tra i significati più comuni: ‘raffigurare’, ‘presentare-presentarsi’(‘se-repraesentare’), ‘mettere in scena’ una pièce teatrale (in connessione quindi con ‘persona’ etc.) In diritto, però, un principio fondamentale è che “nessun cittadino libero può intraprendere, a nome di un altro, azioni legali i cui effetti concernano esclusivamente e per intero un’altra persona” (Ulpiano: “alteri stipulari nemo potest”). Vi sono delle eccezioni (come per es. nella stipulazione dotale o negli affari degli organi municipali), ma per l’appunto esse non giungono mai a dar luogo ad un principio generale di ‘rappresentabilità’ degli interessi altrui da parte di un terzo. Con ‘rappresentanza’, in realtà, si evoca sempre una “realtà presente e manifesta, un’esperienza visiva, un’azione istantanea che si verifica al momento”, e sempre da un certo punto di vista ben determinato (Hoff. P.41) . Non si può escludere che altri termini o costrutti verbali veicolino quel concetto: certo però che non esiste alcuna contiguità tra il ‘nostro’ concetto di rappresentanza e quello che (forse) ne avevano potuto avere i romani. E’ conclusione, quindi, comunemente ricevuta che la rappresentanza sia un’idea legata al medioevo o tutt’al più al tardo-antico, e che abbia cominciato ad affacciarsi davvero solo con il cristianesimo.

1. **Nella dottrina teologica proto-cristiana (un concetto preistorico)**

Anche nel tardo-antico si continua a parlare poco di rappresentanza: ma la prima dottrina cristiana pone alcune premesse della futura fortuna del nostro concetto.

Tutto comincia con San Paolo e con la sua immagina organologica della comunità dei credenti. Per Paolo, la Chiesa è un corpo che ha una stretta relazione col corpo di Cristo:

“Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno di noi, per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri” (Rom. 12, 4-5).

La metafora, di grande suggestione, è suscettibile di varie applicazioni (ecclesia= Cristo, ma anche ecclesia+Cristo= corpus+caput etc.) . Il succo, comunque, è che la comunità dei fedeli è come un grande corpo fisico, nell’ambito del quale ogni singolo o gruppo di singoli è naturalmente preposto ad un certa funzione. Per lungo tempo, però a. questa immagine non esce dai confini della riflessione teologica b. non si salda con l’idea della rappresentanza (chi agisce per il corpo come suo organo non è definito come il ‘rappresentante’ della persona collettiva).

In Tertulliano (155-230 ca.) si trova qualche traccia di un uso istituzionale del termine, per es. quando, riferendosi ai concili provinciali della prima cristianità, egli annota: “aguntur … per Graecias illa certis in locis concilia ex universiis ecclesiis, per quae et altiora quaeque in commune tractantur, et ipsa *repraesentatio* totius nominis christiani magna veneratione celebratur”. A questi concili pare partecipassero varie ‘rappresentanze’ delle chiese cristiane locali (secondo alcuni a loro volta più o meno coincidenti con le assemblee provinciali istituite nel I secolo d.C. in alcune parti dell’Impero).

Un'altra accezione è, sempre in Tertulliano, riferita alla ‘rappresentazione’ eucaristica (“…nec panem, quo ipsum corpus suum reprasentat”, riferendosi al corpo di Cristo), che avrà naturalmente un ruolo fondamentale nella teologia cattolica successiva. Ma anche questo non c’entra niente (ancora) col diritto e le istituzioni. Più definito è l’impiego del termine che fanno le fonti giuridiche dioclezianee e post-dioclezianee (“aliquid” o “aliquem repraesentare” nel senso di mettere qualcuno in un certo posto o di spingere qualcuno a presentarsi, per es. in giudizio): non sembra però esservi ancora il significato di ‘stare al posto di qualcun altro’.

1. **La rappresentanza corporativa nella dottrina basso-medievale delle persone giuridiche (XIV-XV secc.)**

Le cose cominciano a cambiare dal XII secolo in avanti (cioè con la riscoperta del diritto romano e gli sviluppi della canonistica). La metafora del ‘corpo mistico’ comincia ad essere usata : i. per conferire una identità corporativa ben definita alla Chiesa come istituzione ii. per conferire una identità di questo tipo a tutti quei soggetti collettivi laici, a base associativa, che costituiscono l’ossatura degli ordinamenti basso-medievali (città, confraternite, corporazioni professionali etc.). Queste ultime consociazioni sono indicate ora, con terminologia romanistica, con nomi di genere quali “universitates”, “communitates” o “collegia”, ma sempre più spesso e sempre più volentieri col termine di “corpora”; il quale suggerisce immediatamente l’idea che vi debba essere qualcuno, al loro interno, che è legittimato ad agire per essi in quanto loro organo. Questo qualcuno prende ad essere designato come il **‘rappresentante’ del corpo**. Il diffondersi di quest’uso del termine avviene in parallelo al diffondersi della espressione ‘rappresentare/rappresentante’, riferita ad una pluralità di situazioni, come la rappresentanza negoziale volontaria (quando taluno, cioè, dà incarico ad un altro di rappresentare la propria persona ai fini della stipula di un certo affare: “personam alicuius repraesentare”) oppure la rappresentanza in diritto successorio (premorienza dell’erede naturale, a cui subentrano gli eredi di quest’ultimo in base appunto ad uno “ius repraesentationis”) . Ma l’ambito a cui si applica più largamente il concetto della rappresentanza (lo ‘stare per’ la persona di un altro) è appunto quello degli enti collettivi, assimilati a loro volta a corpi fisici forniti di organi che consentono a questi corpi medesimi di esprimere desideri e volontà, di negoziare, di stare in giudizio come attori o convenuti, di essere titolari di beni e in genere di produrre effetti nel mondo dei rapporti giuridici. Il ragionamento dei giuristi è che i corpi collettivi sono sì la sommatoria delle persone che li compongono, ma, in base ad una “fictio iuris”, si immaginano come altrettante persone unitarie:

I giuristi medievali osservano che tali corpi associativi vengono quindi definiti come “personae repraesentatae”. Es. Bartolo da Sassoferrato (1314-1357):

“si quidem loquamur realiter, vere et prorie nihil aliud est universitas scholarium quam scholares. Sed secundum fictionem iuris … universitas repraesentat unam personam, quae aliud est a scholaribus, seu ab hominibus universitatis. Quod apparet, quia recedentibus omnibus istis scholaribus et aliis redeuntibus eadem tamen univeristas est. Item mortuis omnibus de populo, et aliis subrogatis, idem est populus. Et sic aliud est universitas quam personae quae faciunt universitatem, secundum iuris fictionem; quia est quaedam persona repraesentata” [“Parlando in termini concreti, una universitas di studenti non è altro, propriamente, che gli studenti che la compongono. Ma secondo la finzione giuridica l’universitas rappresenta una persona unitaria, che è diversa dagli scolari, cioè dagli uomini che compongono l’universitas stessa. Il che si ricava in modo evidente dal fatto che, quando tutti gli studenti si addottorano e escono quindi dall’universitas, ma altri entrano al loro posto, l’universitas continua tuttavia ad esistere. Allo stesso modo, quando tutti i componenti di un popolo muoiono ed altri si surrogano ad essi, il popolo è sempre lo stesso. E così l’universitas è cosa diversa dalle persone che la costituiscono, secondo la finzione giuridica: poiché essa è una sorta di *persona rappresentata*”].

Chi è il ‘rappresentante’ della persona giuridica, colui cioè che, in linea teorica, ne può manifestare validamente la volontà e ne può impegnare il patrimonio? Come si può giustificare sul piano logico questo effetto, per cui uno o pochi decidono per tutti, senza ledere il principio della autonomia e della libertà della molteplicità delle persone naturali che compongono l’università?

Due sembrano essere i percorsi mentali fondamentali seguiti dai giuristi medievali per risolvere questo problema (quello cioè di come imputare a una collettività formata da più persone naturali gli atti compiuti solo da alcuni suoi componenti); e spesso essi sono intrecciati e sovrapposti tra loro.

1. **La rappresentanza tutoria.** E’ la strada preferita dai canonisti, che considerano la Chiesa e tutte le persone collettive come “personae fictae”, cioè non vere come quelle naturali, e dunque puramente convenzionali. Secondo questo costrutto, la rappresentanza di un qualsiasi gruppo collettivo sarebbe omologa a quella che il tutore esercita nei confronti dei propri ‘pupilli’ (del minore, della donna maritata o del maschio adulto naturalmente incapace). La persona giuridica, infatti, può sì essere titolare di beni e di diritti, ma (diversamente da un persona fisica) , essendo priva di voce e di modi di formazione della volontà, si trova in una situazione molto simile a quella di un infante o di un disabile mentale. Costui è fornito di capacità giuridica, ma non di capacità d’agire: per gestire i suoi affari, cioè, ha bisogno di un tutore che lo rappresenti in giudizio e nei rapporti coi terzi. Il rappresentante della città, della corporazione, della confraternita , dell’ente ecclesiastico sarebbe quindi un po’ come il tutore che è chiamato ad agire per un soggetto ‘afasico’. Per chi adotta una figurazione del genere, non è necessariamente la derivazione del rappresentante dal corpo comunitativo a costituirlo come tale. Il rappresentante può essere designato dagli altri membri del corpo, ma anche essere assegnato al corpo medesimo dall’esterno (per es. dal papa, dal vescovo etc.). Ciò che conta ai fini della legittimazione del rappresentante è che chi lo nomina ne abbia un indiscusso diritto: la Chiesa è una organizzazione gerarchica, niente vieta che i rappresentanti degli enti siano designati dall’alto.
2. **La rappresentanza corporativa.** Questa, invece, è la strada più seguita dai civilisti e dagli interpreti della *Politica* aristotelica. Essa muove dall’idea che ogni universitas, essendo parificata ad un corpo naturale, debba avere al suo interno certi organi che agiscono per essa. Il percorso argomentativo muove dal riconoscimento che la potestà decisionale spetta alla totalità dei cittadini riuniti in assemblea, ma che, essendo faticoso e rischioso riunire e far deliberare tutti assieme i membri della comunità, è normale che si nomini un organo ristretto (“Concilium”) incaricato di rappresentare tutti i membri della comunità e di agire per essi. Dal momento che questo organo viene istituito,, la potestà del popolo si trasferisce integralmente nelle sue mani (è da esso, in particolare, che dipendono le elezioni di tutti gli altri magistrati municipali).

Così, per es., ancora Bartolo da Sassoferrato:

“Nota quod de iure communi ad concilium civitatis spectat facere electiones officialium et syndicorum… et sic non erit opus arenga vel adunantia generali. Arenga tamen illud seu parliamentum, ubi non est aliquis superior, habet ab initio concilium eligere… Istud parliamentum sic electum postea repraesentat totum populum” [“Nota che, per diritto comune, è al consiglio della città che spetta fare le elezioni degli ufficiali e dei sindaci… e così non vi sarà bisogno dell’arengo o dell’adunanza generale del popolo. L’arengo, tuttavia, o parlamento, dove non esiste un qualche superiore, ha il compito, all’inizio, di eleggere il consiglio. E questo Arengo o parlamento, una volta così eletto, rappresenta tutto il popolo].

Il “Concilium”, quindi, “totam civitatem repraesentat”; ovvero anche, “Concilium repraesentat mentem populi”.

Il Concilium, d’altra parte, non è qualcosa di effimero e di disponibile. Una volta “eletto” (=istituito) dall’Arengo, esso diventa un elemento strutturale della organizzazione corporativa; ed anzi si identifica con un ceto particolare di cittadini, i quali soli vi hanno accesso e che diventano quindi i rappresentanti naturali della comunità (NB: Ullmann equivoca sul significato di ‘eligere’, che non vuol dire eleggere, ma istituire un organismo tramite una prima selezione). Questi cittadini vengono parificati a quei “decuriones” della tarda antichità a cui si riferiscono molte norme del diritto giustinianeo, e che erano coloro a cui l’imperatore aveva affidato a titolo ereditario la responsabilità di gestire i municipia :

“Advertatis, quod concilium civitatis aequiparatur ordini decurionum; consiliarii, decurionibus”

Questa assimilazione è accettata, dal Trecento in avanti, come un tratto strutturale della costituzione corporativa, che per funzionare si affida a questo particolare “ordo” di cittadini. Cfr. per es. una fonte molto tarda, ma proprio per questo anche molto significativa (Niccolò Loseo, *De iure universitatum tractatus*, 1601), che ribadisce la parificazione degli odierni “consiliarii civitatum” e dei membri di altri simili collegi ai decurioni romani, che furono istituiti proprio per evitare di dover riunire tutto il popolo a deliberare:

“Deinde, quia difficile plebs convenire coepit, populus certe multo difficilius, in tanta turba hominum necessitas ipsa curam reipublicae ad Senatum deduxit. Hac igitur ratione antiquitus decuriones constituti et creati fuerunt , et postea consiliarii civitatum, et aliarum universitatum, qui decurionum loco constituti et creati fuerunt, ut scilicet facilius convenire, et se congregare possent pro publico regimine » [« Poi, poiché cominciò a diventare difficile riunire la plebe - e il popolo certamente molto di più –, di fronte ad una così grande massa di persone la necessità stessa finì per trasferì al Senato l’onere di amministrare lo Stato. Per questa ragione dunque anticamente furono creati e istituiti i decurioni, e successivamente i consiglieri delle città e delle altre universitates, che hanno preso il posto degli antichi decurioni romani, affinché più facilmente essi potessero riunirsi e congregarsi per le esigenze del governo pubblico »].

Quindi: la rappresentanza della comunità, insegnano i giuristi, è affidata ad un particolare gruppo sociale, in origine selezionato dal popolo tutto (l’Arengo), ma che poi si è autonomizzato da esso, pur continuando a farne parte. I giuristi non si soffermano a specificare come viene selezionato e come si riproduce questo ceto (questo è un compito che non spetta loro), ma prendono atto, a livello teorico, che esso è un “ordo”, una appendice specializzata dell’organizzazione comunitaria, che sta, rispetto al tutto, nel rapporto ‘organo’-‘corpo’. Questo ceto non ha bisogno di vedersi periodicamente rinnovata la legittimazione a rappresentare la città da parte del popolo tramite una elezione-investitura perché ciò è stato fatto una volta per sempre nell’atto in cui l’Arengo ha istituito il Concilium. I conciliarii-decuriones sono *già* i rappresentanti naturali della città in ragione della loro posizione sociale.

1. **Due contributi specifici alla teoria della rappresentanza corporativa: Marsilio da Padova e Giovanni da Segovia**
2. **Marsilio da Padova (1275-1342),** l’esponente forse più alto dell’aristotelismo politico del ‘300, è spesso citato come una sorta di radicale del medioevo e addirittura come un precursore della teoria della sovranità popolare (la sua concezione del potere, consegnata soprattutto al *Defensor Pacis*  (1324), fa leva infatti sulla originaria ed esclusiva titolarità dell’autorità da parte del popolo – popolo che, solo, volendo, la può delegare ad altri. A leggere bene, però, anche in Marsilio si ritrova la figurazione propria di Bartolo: quella cioè per cui il rappresentante non è un delegato al servizio del popolo, ma una particolare porzione della comunità, naturalmente addetta a parlare per tutta la comunità stessa. Nel suo discorso, infatti, egli equipara la totalità della “universitas” alla sua “pars valentior” (concetto molto sfuggente, ma che sembra alludere alla parte migliore, più elevata e consapevole della comunità). La potestà normativa della università, in particolare, spetta “ad solam universitatem aut eius valenciorem partem”; e per indicare il corpo collettivo egli si esprime così: “hoc autem est civium universitas, aut eius pars valencior quae totam universitatem repraesentat”. Vi è cioè una equivalenza, all’interno del corpo collettivo, tra la comunità come un tutto e una sua parte specifica, che ‘sta per’ il tutto (“pars pro toto”). In particolare, è a questa “pars valentior” che deve esser affidato il compito di fare le leggi tramite una apposita commissione legislativa. Come e chi sia chiamato a selezionare questa parte più saggia non è chiaro: in alcuni passi del *Defensor pacis* sembra che ciò debba avvenire tramite una elezione a base individuale come la nostra (es. XIII,8: “è dunque cosa appropriata ed altamente utile che tutto il corpo dei cittadini affidi a coloro che sono prudenti e sperimentati la ricerca , scoperta ed esame delle regole… concernenti quanto è giusto e vantaggioso per la collettività; e questo, sia che taluni di questi uomini prudenti e sperimentati siano eletti da ciascuna delle parti primarie della città secondo la proporzione di ciascuna parte, sia che vengano invece eletti da tutti i cittadini riuniti insieme. E questo sarà appunto un metodo appropriato ed utile per pervenire alla scoperta delle leggi senza alcun nocumento per la rimanente parte della moltitudine, ossia per i meno dotti, che gioverebbero poco alla ricerca di queste regole”). Il problema però è sempre lo stesso: quello cioè di capire esattamente che cosa significhi per Marsilio ‘eleggere’: nel linguaggio medievale questo termine rinvia ad una gran quantità di metodi selettivi (al limite, anche autoriproduttivi della élite), non (o non necessariamente) a un atto traslativo di potere.
3. **Giovanni da Segovia (1395-1458),** giurista e teologo spagnolo, partecipando alle dispute conciliatoriste attorno al 1430, distingue 4 tipi di rappresentanza:
4. Repraesentacio similitudinis (nei dipinti o nelle monete: rappresentanza in senso figurativo)
5. Rappresentanza naturale (somiglianza in natura: come tra padre e figlio)
6. Repraesentatio potestatis, sicut procurator dominum constituentem eum (rappresentanza per procura)
7. Repraesentatio idemptitatis, che è quella riscontrabile nelle persone giuridiche e nei corpi collettivi in genere.

La b) e la c) si distinguono per questa ragione: che mentre in c), il rappresentante è in una posizione di subordine rispetto al rappresentato (l’autorità del rappresentante-procuratore deriva dalla volontà del rappresentato e vale solo nei limiti della delega da quest’ultimo conferita) , nel caso della rappresentanza d’identità l’autorità del rappresentante non è affatto inferiore a quella dei rappresentati, ma è esattamente la stessa (questo tipo di rappresentanza “non recta esset , si eadem in repraesentante et repraesentato non esset auctoritas”). L’esempio che fa Segovia è quello dei consoli, eletti a rappresentare la città: “ut consulatus repraesentat civitatem eodem utens nomine et potestate”. I consoli, cioè, non sono legittimati in virtù di un mandato o di una delega ricevuta da un soggetto terzo (il ‘popolo’), ma in quanto, nel momento in cui essi agiscono per la città, *sono la città stessa* – così come il Concilio è la Chiesa. Si tratta di una rappresentanza basata (non sulla volontà espressa di qualcuno, ma) su un vincolo oggettivo, di tipo organologico (o – fuor di metafora – istituzionale) che unisce la corporazione alle persone che agiscono per essa. Questo tipo di rappresentanza si può chiamare anche rappresentanza “pars pro toto” in quanto una parte della corporazione (i consoli) è autorizzata ad esprimere la volontà di tutta quanta la corporazione. Ciò non accade in quanto i consoli sono stati legittimati da un voto traslativo di un certo potere di cui è originariamente titolare la generalità dei cittadini (generalità che non è titolare di un bel nulla), ma in quanto essi sono il ‘caput’ di un ‘corpus’. Ciò che fa diventare consoli i consoli non è un trasferimento di autorità, ma il fatto che essi sono designati ad esprimere la volontà del corpo dalle norme che istituiscono il loro ufficio. Essi rappresentano l’identità complessiva del corpo a cui appartengono in quanto ne sono la parte più qualificata: e ciò solo in virtù di una certa previsione normativa. La specifica procedura prescelta per designarli è del tutto indifferente ai fini della loro legittimazione. L’orizzonte di Segovia non è affatto egalitario e individualistico: “l’eguaglianza di diritto esiste solo entro la collegialità del consiglio – nota Hofmann - , ossia all’interno di quella sola parte che, come associazione di privilegiati, rappresenta la totalità dei cittadini”.

**Morale**: la rappresentanza all’interno dei corpi collettivi del medioevo cittadino non è diversa da quella che, su un altro piano, si applica alla Chiesa nel suo complesso, ai Regna, all’Impero universale e insomma a tutte le comunità ad ampio raggio, che sono gestite non in regime di autogoverno, ma di monocrazia. Così come il re, per i teorici della monarchia, è il *caput* naturale (cioè il rappresentante) del *corpus mysticum* del *regnum* semplicemente in virtù della posizione che occupa, così i *meliores civitatis* e la *valentior pars* sono i governanti naturali della corporazione associativa non in virtù di una delega specifica ricevuta dai loro concittadini mediante il voto, ma in virtù della loro naturale preminenza su tutti gli altri.

**Bibliografia essenziale:**

H.Hofmann, *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall’antichità all’Ottocento*, (1974), Trad . it. Milano, Giuffrè, 2003

W.Ullmann, *De Bartoli sententia: “Concilium repraesentat mentem populi”*, in AA.VV., *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, Milano, Giuffrè, 1962, vol.II, pp. 708-733

P.Michaud-Quantin, *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le moyen age latin*, Paris, Librairie philosophique, 1970

E. Kantorowicz, *I due corpi del re, L’idea di regalità nella teologia politica medievale*, (1957), Torino, Einaudi, 1989